

**ALLEGATO "A" AL N. 1.172 DI RACCOLTA**  
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO - STATUTO  
"AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L."

Società a responsabilità limitata - Unipersonale

**1. DENOMINAZIONE**

La società si denomina: "AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.r.l.".

**2. SEDE**

La società ha sede nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI).

L'organo amministrativo può trasferire la sede della società nell'ambito dello stesso Comune ed istituire o sopprimere filiali, succursali, uffici e depositi.

L'assemblea può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale ed istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

**3. DURATA**

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

**4. OGGETTO**

La società ha per oggetto: l'attività di ricerca, studio, sperimentazione e di assistenza tecnica, nonché didattica, di formazione e di divulgazione nei settori agrario, forestale e ambientale; la progettazione e la realizzazione di piani di sviluppo agro-forestali, di conservazione e gestione delle risorse ambientali; l'attività di certificazione di qualità dei prodotti agro alimentari e forestali, la gestione di aziende agricole proprie o di terzi, l'acquisto, la vendita, la permuta di aziende agrarie ed ogni altra attività, anche industriale, connessa o dipendente dalla lavorazione, trasformazione, sfruttamento della produzione agraria, ivi compreso l'allevamento di bestiame in genere e la sua diretta macellazione e utilizzazione industriale; le attività di agriturismo, alberghiera, congressuale e di ristorazione.

La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che abbiano relazione con l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società; potrà prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere garanzie personali e reali a favore di obbligazioni di terzi senza limitazione alcuna.

**5. DOMICILIAZIONE**

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

**6. CAPITALE e CONFERIMENTI**

Il capitale è di euro 1.756.000 (unmilionesettecentocinquanteimila e zero centesimi), diviso in quote di partecipazione.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opera e di servizi.

Nel caso in cui il socio intenda conferire una prestazione d'opera o di servizi a favore della società egli, per eseguire il conferimento, dovrà prestare una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria di importo almeno pari al valore attribuito alle prestazioni il cui adempimento si vuole garantire.

La polizza o la fidejussione potranno essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

#### **7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON DIRITTI PARTICOLARI**

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

I soci hanno la facoltà di prevedere l'attribuzione ad alcuni di essi di particolari diritti riguardanti l'amministrazione o la distribuzione degli utili.

Le decisioni relative alla determinazione del valore della partecipazione, all'attribuzione, modificazione o soppressione dei diritti particolari dovranno essere adottate all'unanimità dall'assemblea dei soci ed il verbale dovrà essere redatto da un notaio.

#### **8. TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI**

La partecipazione del socio che abbia conferito la propria opera o servizio non può formare oggetto di trasferimento, finché non sia scaduto il periodo di tempo convenuto per la prestazione d'opera o di servizio stessi.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non costituisce trasferimento della partecipazione.

Le decisioni che introducono, modificano o sopprimono limiti alla libera trasferibilità della quota devono essere adottate dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) delle partecipazioni.

#### **9. PRELAZIONE**

Il socio che intenda vendere la propria partecipazione, deve informare con lettera raccomandata gli altri soci specificando le generalità del cessionario, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente assetto societario.

Il prezzo della partecipazione offerta in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo in ordine alla determinazione del prezzo in base ai criteri sopra indicati, si farà ricor-

so al Collegio Arbitrale di cui infra.

Entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, essi si considerano rinuncianti. In questa ipotesi la partecipazione offerta in vendita potrà essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione diviene liberamente trasferibile.

#### **10. DIRITTO DI RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

Le cause che legittimano il socio ad esercitare il diritto di recesso sono quelle elencate dall'articolo 2473 c.c. e, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, dall'articolo 2497 quater c.c..

Il socio ha inoltre diritto a recedere dalla società negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R da spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione della delibera o decisione che lo legittima nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera o da una decisione, il termine per il suo esercizio decorre dal giorno in cui il socio ne ha avuto conoscenza.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e l'indicazione della delibera, decisione o del fatto che legittima il recesso.

Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso ha diritto di ottenere la liquidazione del controvalore della propria partecipazione. L'ammontare di tale liquidazione verrà determinato a norma del disposto dell'articolo 2473 3° comma c.c., seguendo il metodo di valutazione patrimoniale, con stima autonoma del valore di avviamento.

Tale liquidazione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta;
- mediante riduzione del capitale sociale o utilizzo di riserve disponibili.

La liquidazione del controvalore della partecipazione deve avvenire nei tempi previsti dal quarto comma dell'articolo 2473 c.c..

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

#### **11. FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI**

La società potrà acquisire dai soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e detentori di una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale, (ovvero nel-

la diversa misura successivamente stabilita dal C.I.C.R.), risultante dall'ultimo bilancio approvato, fondi e somme con obbligo di rimborso.

Qualora l'acquisizione di tali somme e fondi avvenga nelle condizioni descritte nel secondo comma dell'articolo 2467 c.c., il rimborso del finanziamento a favore di soci è postergato alla soddisfazione degli altri creditori e, se il finanziamento è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

#### **12. EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO**

La società potrà emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2483 c.c..

L'emissione di tali titoli è di competenza dell'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista dall'articolo 19 del presente statuto.

#### **13. RIDUZIONE ED AUMENTO DEL CAPITALE**

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci, nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

Nel caso di perdite che determinino la diminuzione del capitale sociale per oltre un terzo - senza che ciò comporti la riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale -, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, secondo comma, c.c. ma, in tal caso, l'organo amministrativo dovrà darne lettura ed illustrarla adeguatamente all'assemblea.

#### **13 BIS. ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.

Non è consentito istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **14. ASSEMBLEE**

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

L'assemblea è convocata e delibera, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle partecipazioni sociali lo ritengano opportuno.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione circa la determinazione del valore delle quote di partecipazione;
- g) l'attribuzione, la modificazione o l'eliminazione di diritti particolari attribuiti ad alcuni soci ai sensi del precedente articolo 7 dello statuto;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale e le relative modalità.

Sussistendone i presupposti richiesti dalla legge, è riservata all'assemblea dei soci, la quale decide all'unanimità, la decisione in ordine all'esercizio dell'opzione di cui agli articoli 115 e 116 del T.U.I.R..

#### **15. INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea i soggetti regolarmente iscritti nel libro soci.

#### **16. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

#### **17. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore unico oppure, se nominato un Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione ed in assenza o impedimento del suo Presidente, la Presidenza dell'Assemblea spetta, nell'ordine, al Vice Presidente o all'Amministratore delegato, ove nominati.

Qualora né l'Amministratore unico né i membri del Consiglio di Amministrazione possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate, il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale

firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **18. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso può essere spedito, al domicilio indicato nel libro soci, oltre che per raccomandata, a mezzo di telegramma, fax, telex, posta elettronica ed in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis, quinto comma c.c..

E' consentita l'assemblea in seconda convocazione.

#### **19. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

L'assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari deci

#### **20. SISTEMI DI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA**

Le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone

#### **21. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO DATO PER ISCRITTO**

Fatta eccezione per gli argomenti che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o espressione del consenso dato per iscritto.

Il testo della decisione da adottare ed il termine entro il quale tale decisione dovrà pervenire presso la sede sociale dovranno essere comunicati a tutti i soci, all'organo amministrativo e, se nominato, all'organo preposto al controllo dei conti.

Il termine entro il quale la decisione dovrà pervenire presso la sede sociale non potrà comunque essere inferiore ad 8 (otto) giorni dal momento della spedizione della suddetta comunicazione.

Le decisioni potranno essere comunicate con qualsiasi mezzo purchè dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza la provenienza, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

## **22. AMMINISTRAZIONE**

La società può essere amministrata da un Amministratore unico o, alternativamente ed ove compatibile con la normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.

Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, questi viene designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questo è composto da un delegato del Rettore dell'Università di Firenze, da un delegato del Presidente della Scuola di Agraria (o dal referente di struttura comunque denominata alla quale afferiscono i SSD dell'Ateneo di Firenze inclusi nell'area CUN 07 - Scienze agrarie e veterinarie) e da un membro designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Se nel corso dell'esercizio sociale, dal Consiglio di Amministrazione viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea.

L'Amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non può essere nominato Amministratore Unico ovvero Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, chi non sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e coloro la cui nomina sia vietata da disposizioni normative vigenti.

L'Amministratore unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né essere componenti degli Organi amministrativi in società concorrenti, salva autorizzazione dell'Assemblea.

L'Organo amministrativo, ovvero i singoli Consiglieri, sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea dei soci.

## **23. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente esclusivamente al fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Pertanto, se nominato, il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dalla maggioranza dei membri dell'Organo di controllo.

Di regola la convocazione è fatta mediante messaggio di posta elettronica spedito almeno otto giorni prima della riunione, ma può essere effettuata altresì in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della riunione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione in video conferenza o teleconferenza si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.



#### C - Decisioni -

Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione viene adottata sulla base del consenso della maggioranza assoluta degli amministratori, semprechè dai documenti sottoscritti emergano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

#### D - Verbalizzazioni -

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### E - Delega dei poteri -

Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 c.c. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. In questo caso è fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

#### **24. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è investito dei poteri attribuiti espressamente dall'assemblea in sede di nomina ovvero dall'atto costitutivo; in mancanza di espressa determinazione di poteri all'organo amministrativo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **25. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### **26. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE**

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'organo amministrativo nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.

#### **27. CONTROLLO CONTABILE E SULLA GESTIONE**

L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

#### **28. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

#### **29. UTILI**

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato ai soci nel rispetto dei loro diritti individuali.

#### **30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

La liquidazione può essere revocata con decisione dell'assemblea.

#### **31. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

### **32. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i membri dell'Organo di controllo, saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

F.to MASSIMO VINCENZINI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo